

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2243 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto riguarda il contingente tariffario d'importazione per l'aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio del codice NC 0703 20 00 e per alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/243 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce un aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario dell'Unione applicato all'aglio originario della Cina.
- (3) L'aumento del contingente tariffario dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007.
- (4) Poiché l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 18 ottobre 2016 ⁽⁴⁾, gli importatori potrebbero avere accesso ai quantitativi supplementari a decorrere dal quarto sottoperiodo del periodo contingente d'importazione 2016/2017. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 stabilisce che gli importatori devono presentare le loro domande di titoli di importazione per il quarto sottoperiodo durante i primi sette giorni del mese di gennaio. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/243 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 45 del 20.2.2016, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 291 del 26.10.2016, pag. 7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007

L'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Contingenti tariffari a norma delle decisioni 2001/404/CE, 2006/398/CE, 2014/116/UE e (UE) 2016/243 per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine	Numero d'ordine	Contingente tariffario (tonnellate)				Totale
		Primo sottoperiodo (giugno-agosto)	Secondo sottoperiodo (settembre-novembre)	Terzo sottoperiodo (dicembre-febbraio)	Quarto sottoperiodo (marzo-maggio)	
Argentina						19 147
Importatori tradizionali	09.4104	—	—	9 590	3 813	
Nuovi importatori	09.4099	—	—	4 110	1 634	
<i>Totale</i>		—	—	13 700	5 447	
Cina						48 225
Importatori tradizionali	09.4105	8 664	8 664	7 548	8 884	
Nuovi importatori	09.4100	3 713	3 713	3 233	3 806	
<i>Totale</i>		12 377	12 377	10 781	12 690	
Altri paesi terzi						6 023
Importatori tradizionali	09.4106	941	1 960	929	386	
Nuovi importatori	09.4102	403	840	398	166	
<i>Totale</i>		1 344	2 800	1 327	552	
Totale		13 721	15 177	25 808	18 689	73 395»